

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013**  
**529/2013/R/COM**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI URGENTI ALLE DISPOSIZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI NONCHÉ AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE UI1**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 novembre 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’adozione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000, recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante estensione dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 alle province di Reggio Emilia e Rovigo;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);

- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 (di seguito: decreto legge 174/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 (di seguito: decreto ministeriale 1 giugno 2012) come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267 (di seguito anche: parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, GOP 63/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 235/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/COM;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 453/2012/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 572/2012/I/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR come successivamente modificata ed integrata, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 572/2012/I/COM (di seguito: deliberazione 572/2012/I/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 6/2013/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR come successivamente modificata ed integrata, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2013 105/2013/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013 118/2013/R/IDR;
- la nota dell'Autorità in data 6 novembre 2012, prot. n. 35174;
- la nota dell'Autorità in data 6 dicembre 2012, prot. n. 40017;
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, n. DAGL 4 3 2 4/2012/106/11931, ricevuta dall'Autorità il 24 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43240;
- la nota dell'Autorità in data 28 dicembre 2012, prot. n. 43943 (di seguito: nota del 28 dicembre 2012) relativa alla trasmissione della deliberazione 572/2012/I/COM, recante richiesta al Governo di indirizzi sull'allegato schema di provvedimento in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti

per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi;

- la comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2013 prot. 4 3 2 4/2012/106/293, ricevuta dall'Autorità il 16 gennaio 2013, prot. n. 2572 (di seguito: comunicazione 15 gennaio 2013);
- le comunicazioni della Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa) 31 ottobre 2013 prot. 7009 (prot. Autorità 35005 del 31 ottobre 2013) di seguito: comunicazione 31 ottobre 2013 e 13 novembre 2013 (prot. Autorità 36339 del 13 novembre 2013) di seguito: comunicazione 13 novembre 2013;
- le comunicazioni di FederUtility 22 luglio 2013 (prot. Autorità 25804 del 22 luglio 2013) e 17 ottobre 2013 (prot. Autorità 33507 del 17 ottobre 2013);
- le comunicazioni di numerosi operatori del settore tra le quali la comunicazione del Comune di Paisco Loveno del 29 agosto 2013 (prot. Autorità 28645 del 30 agosto 2013; la Comunicazione del Comune di Campodolcino del 26 agosto 2013 (protocollo Autorità 28634 del 30 agosto 2013); la comunicazione di ISE S.p.A del 19 settembre 2013 (prot. 30307 Autorità del 19 settembre 2013) in relazione alle difficoltà incontrate nel determinare l'importo derivante dall'applicazione della componente UI1 alle utenze forfettarie.
- le comunicazioni di numerosi operatori del settore tra le quali la comunicazione del gestore Tutela ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. del 2 ottobre 2013 (prot. Autorità 31868 del 2 ottobre 2013), la comunicazione della Metropolitana Milanese del 9 ottobre 2013 (prot. Autorità 32580 del 10 ottobre 2013) e la comunicazione del Comune di Menaggio del 23 ottobre 2013 (prot. Autorità 34037 del 23 ottobre 2013) in relazione al versamento della componente UI1 dovuto per il servizio di depurazione fatturato da un gestore terzo;
- la comunicazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 7 novembre 2013, prot. CR2013. 0027216, ricevuta dall'Autorità l'8 novembre 2013, prot. Autorità n. 35848 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2013);
- la comunicazione di Enel del 21 novembre 2013, prot. Autorità 37101 del 21 novembre 2013 (di seguito: comunicazione 21 novembre 2013).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, emanato in seguito agli eventi sismici nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevede che:
  - con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;
  - entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura

tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

- con le deliberazioni 235/2012/R/COM e 6/2013/R/COM come successivamente modificate e integrate, l'Autorità ha dato attuazione alle sopra richiamate disposizioni del decreto legge 74/12.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, della deliberazione 6/2013/R/COM prevede agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici per il periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014;
- in particolare, per il periodo compreso tra il 20 maggio 2013 e il 19 maggio 2014, le utenze domestiche hanno diritto ad una riduzione del 50% delle componenti tariffarie di cui all'articolo 31, del TIT e ad una riduzione del 40% delle componenti A e UC di cui ai commi 15.1 e 38.2, del TIT;
- il comma 4.3 della deliberazione 6/2013/R/COM inoltre prevede che, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi disciplinati dal TIT e delle agevolazioni di cui ai commi 4.1 e 4.2, della medesima deliberazione, le utenze di energia elettrica relative ai moduli temporanei abitativi, con l'eccezione delle utenze adibite ai servizi generali, siano trattate come le utenze di cui al comma 31.1, del TIT;
- con comunicazione 7 novembre 2013, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 74/12, in ragione del protrarsi delle difficoltà sociali ed economiche connesse agli eventi sismici che gravano sui ceti meno abbienti, ha richiesto all'Autorità, per i casi sociali come quelli ospitati nei moduli temporanei abitativi o altre tipologie assimilabili di pubblica assistenza, un intervento teso ad offrire agevolazioni tariffarie ulteriori e forme di rateizzazione che consentano ai nuclei familiari interessati di poter far fronte alla spesa per la fornitura di energia elettrica;
- con riferimento alla rateizzazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1, della deliberazione 235/2012/R/COM, il comma 11.4, della deliberazione 6/2013/R/COM prevede, per gli esercenti la vendita del mercato libero, la facoltà di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazioni migliorative per i clienti finali rispetto a quelle fissate dal comma 11.2, della medesima deliberazione;
- con comunicazione 21 novembre 2013, l'esercente che risulta svolgere il servizio di vendita dell'energia elettrica, con riferimento alle forniture che alimentano i moduli temporanei abitativi sopra citati, ha comunicato che, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, è disponibile a prevedere, per tali forniture, modalità di rateizzazione ulteriori delle fatture rispetto a quelle già previste dalla deliberazione 6/2013/R/COM;
- per motivi di sicurezza i moduli temporanei abitativi non sono dotati di fornitura gas e che, per consentire l'alimentazione delle apparecchiature per il riscaldamento, per la cottura cibi e per l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria, tutti i

moduli situati nella zona interessata dagli eventi sismici sono dotati di una fornitura di energia elettrica con potenza impegnata pari a 6 kW;

- la dotazione di apparecchiature e il livello di potenza impegnata sopra citati comportano un livello di consumi ed una spesa per la fornitura di energia elettrica sensibilmente superiori alla norma, in special modo nel periodo invernale;
- la definizione del livello e della durata delle agevolazioni previste dalla deliberazione 6/2013/R/COM sono stati oggetto di una fase di coordinamento istituzionale promossa dall'Autorità nei confronti dei soggetti coinvolti nella gestione degli eventi sismici e sottoposti a valutazione di conformità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in particolare, con nota 28 dicembre 2012, l'Autorità aveva trasmesso al Governo la deliberazione 572/2012/I/com, recante richiesta di indirizzi sull'allegato schema di provvedimento in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, rispetto alla quale ha ricevuto, con comunicazione 15 gennaio 2013, la valutazione positiva della Presidenza del Consiglio;
- la tempestività necessaria ai fini dell'adozione di un provvedimento di agevolazioni tariffarie che possa dispiegare i suoi effetti nell'imminente periodo invernale caratterizzato da ingenti consumi di energia elettrica, derivanti in special modo dalle esigenze di riscaldamento, non consente di seguire un'interazione istituzionale analoga a quella sopra descritta, volta all'acquisizione preventiva di indirizzi della Presidenza del Consiglio.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al settore idrico, il comma 24.1, della deliberazione 6/2013/R/COM, ha disposto che, a decorrere dall'1 gennaio 2013, è istituita la componente tariffaria UII per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
- la successiva deliberazione 118/2013/R/COM ha disposto che la componente UII, di cui al comma 24.1, della soprarichiamata deliberazione 6/2013/R/COM, non si applica agli autoconsumi di soggetti utilizzatori di servizi idrici integrati organizzati in forma consortile e/o associativa, per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della medesima deliberazione 118/2013/R/COM e il completamento degli approfondimenti previsti dalla medesima deliberazione;
- gli approfondimenti di cui al sopracitato punto sono tutt'ora in corso;
- gli importi derivanti dall'applicazione della componente UII devono essere versati alla Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito Cassa) dai gestori del servizio idrico integrato entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- ai sensi dell'articolo 156, del d.lgs. 152/06, *“la tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è gestita dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione”*;

- con le sopraccitate comunicazioni e segnalazioni, oltre che con contatti diretti con gli uffici dell’Autorità, i gestori del servizio idrico integrato e le loro associazioni rappresentative hanno evidenziato problematiche applicative della deliberazione 6/2013/R/COM, segnalando in particolare l’impossibilità a determinare l’importo derivante dall’applicazione della componente UII nel caso di utenze fatturate pro die quali, ad esempio, le fontane pubbliche e le forniture forfettarie (luna park, giostre, raduni, manifestazioni ed eventi estivi, ecc.) o utenze residenziali in relazione alle seconde case;
- gli operatori e le associazioni di categoria hanno altresì segnalato all’Autorità la difficoltà a calcolare l’importo derivante dall’applicazione della soprarichiamata componente, in mancanza di dati di consumo e/o di documenti di fatturazione, nel caso di:
  - i) gestori che effettuino servizi di depurazione per un altro gestore;
  - ii) grossisti che erogano ad altri soggetti diversi dagli utenti finali uno o più servizi facenti parte del servizio idrico integrato;
  - iii) comuni che delegano l’attività di fatturazione di uno o più servizi facenti parte del servizio idrico integrato ad una società esterna;
  - iv) gestori che delegano la fatturazione di uno o più servizi facenti parte del servizio idrico integrato ai comuni o a soggetti terzi;
- tali difficoltà sono in parte riconducibili alla mancanza di obblighi di comunicazione tra i soggetti che fatturano il servizio e il soggetto gestore;
- le difficoltà di cui ai precedenti alinea sono state altresì segnalate anche dalla Cassa con la comunicazione 31 ottobre 2013.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalla Cassa con la comunicazione 31 ottobre 2013 e la successiva comunicazione 13 novembre 2013, il gettito della componente tariffaria UII risulta ad oggi inferiore agli oneri attesi di competenza 2012 e 2013 in capo al relativo conto;
- ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della deliberazione 6/2013/R/COM l’Autorità aggiorna la componente UII con cadenza semestrale in relazione all’andamento degli oneri e al fabbisogno del corrispondente conto;
- la quantificazione di tale fabbisogno dipende anche dai costi derivanti dalla gestione del conto UII medesimo sul quale sono spesati tali oneri.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 585/2012/R/IDR, è stato introdotto il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, con cui sono state definite le linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d’Ambito e, successivamente, con l’approvazione della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR, l’Autorità ha, quindi, per quanto qui rileva, conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici per l’effettuazione

di ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle determinazioni delle tariffe del servizio idrico integrato;

- parallelamente all'effettuazione delle richiamate attività istruttorie, è emersa l'esigenza di integrare i meccanismi regolatori introdotti con le deliberazioni 585/2012/R/ IDR, 73/2013/R/IDR e 88/2013/R/IDR, portando a compimento il quadro delle regole tariffarie delineato nei provvedimenti richiamati;
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR sono dunque state prospettate alcune integrazioni del quadro regolatorio di riferimento successivamente integrato con la con la deliberazione 459/2013/R/IDR;
- è attualmente in corso il processo di approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dagli Enti d'Ambito in relazione agli anni 2012 e 2013;
- i gestori del servizio idrico integrato non sempre dispongono dunque delle informazioni necessarie per calcolare l'importo definitivo delle compensazioni di cui al comma 22.1 della deliberazione 6/2013/R/COM.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- intervenire d'urgenza al fine di adottare forme di tutela coerenti con le esigenze rappresentate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna per i clienti ancora ubicati in moduli temporanei abitativi, adibiti a civile abitazione, situati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 74/12;
- integrare, ai fini di cui sopra, le disposizioni della deliberazione 6/2013/R/COM prevedendo, per il periodo novembre 2013 – aprile 2014, agevolazioni tariffarie, ulteriori rispetto a quelle definite con deliberazione 6/2013/R/COM, con riferimento alla fornitura di energia elettrica dei moduli temporanei descritti al precedente punto;
- nonostante l'urgenza dell'intervento, realizzare, comunque, un'interazione istituzionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di acquisire eventuali indirizzi, anche se in un momento successivo all'adozione delle predette misure;
- prevedere, pertanto, che le citate disposizioni, come integrate dal presente provvedimento, possano essere modificate dall'Autorità qualora intervenisse, nel periodo di efficacia delle medesime, una diversa indicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- modificare e integrare la deliberazione 6/2013/R/COM, al fine di superare le difficoltà applicative evidenziate dai gestori del servizio idrico, dalle associazioni di categoria, nonché dalla Cassa, prevedendo che la componente UII venga versata dal gestore del servizio di acquedotto anche nel caso in cui il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni e la relativa tariffa sia gestita dal gestore del medesimo servizio di acquedotto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 156, del d.lgs 152/06;
- prevedere che il soggetto che effettua la fatturazione di uno o più servizi del SII provveda, entro 30 giorni dalla fatturazione, a dare evidenza al gestore

dell'avvenuta applicazione delle agevolazioni, indicandone l'importo complessivo e i volumi a cui viene applicata la componente UI1;

- incentivare una gestione efficiente del conto UI1 al fine di minimizzare gli oneri complessivi posti a carico degli utenti finali;
- modificare, pertanto, la deliberazione 6/2013/R/COM, prevedendo che i costi derivanti dalla gestione del conto UI1 possono essere spesi a valere sul conto medesimo solo se approvati dall'Autorità.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- modificare e integrare la deliberazione 6/2013/R/COM per meglio precisare le modalità applicative del riconoscimento delle agevolazioni previste per il settore idrico, disponendo, in particolare, nelle more del completamento del processo di approvazione delle tariffe relative al periodo in cui vigono le agevolazioni tariffarie previste dalla deliberazione 6/2013/R/COM medesima, che:
  - i) le compensazioni di cui comma 22.1, della deliberazione 6/2013/R/COM, siano calcolate dai gestori applicando i criteri tariffari vigenti;
  - ii) i gestori ricalcolino e comunichino alla Cassa le compensazioni di cui al comma 22.1, della deliberazione 6/2013/R/COM entro 60 giorni dall'approvazione, da parte dell'Autorità, delle tariffe relative agli anni 2012, 2013 e 2014;
  - iii) la Cassa, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto ii), provveda ad erogare, ovvero riscuotere, eventuali conguagli dovuti in relazione al ricalcolo effettuato dai gestori.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- aggiornare la componente tariffaria UI1 a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dalla deliberazione 6/2013/R/COM in relazione alle esigenze di fabbisogno emerse

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Modifiche alla deliberazione 6/2013/R/COM*

- 1.1 Al comma 1.8 della deliberazione 6/2013/R/COM, le parole “con l’eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 10” sono sostituite con le parole “con l’eccezione di quanto previsto al comma 4.5 e all’Articolo 10”.
- 1.2 Dopo il comma 4.4, della deliberazione 6/2013/R/COM è aggiunto il seguente comma:

“4.5 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 1.3, lettera b), appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, nel periodo dall’1 novembre 2013 al 30 aprile 2014, in luogo delle agevolazioni previste al comma 4.2:

  - a) le componenti  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$ , di cui al comma 31.1, lettere a), b) e c), del TIT, sono applicate in misura ridotta dell’80%;



- b) le componenti di cui al comma 15.1 del TIT, sono applicate in misura ridotta dell'80%;
  - c) le componenti tariffarie di cui al comma 38.2 del TIT, sono applicate in misura ridotta dell'80%.”.
- 1.3 Al comma 13.1, della deliberazione 6/2013/R/COM, le parole “I minori ricavi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, lettera a), 4.2, lettera a),” sono sostituite dalle parole” I minori ricavi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, lettera a), 4.2, lettera a), 4.5, lettera a),”.
- 1.4 Il comma 22.2, della deliberazione 6/2013/R/COM è sostituito dal seguente comma:  
 “22.2 Le compensazioni di cui al precedente comma 22.1 sono calcolate dai gestori applicando i criteri tariffari vigenti.”.
- 1.5 Dopo il comma 22.2 della deliberazione 6/2013/R/COM sono aggiunti i seguenti commi:  
 “22.2*bis* I gestori ricalcolano e comunicano alla Cassa le compensazioni di cui al precedente comma entro 60 giorni dall’approvazione da parte dell’Autorità delle tariffe relative agli anni 2012, 2013 e 2014.”.  
 “22.2 *ter* La Cassa, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 22.2 *bis*, provvede ad erogare, ovvero a riscuotere, eventuali conguagli dovuti in relazione al ricalcolo effettuato dai gestori.”.
- 1.6 Dopo il comma 24.1, della deliberazione 6/2013/R/COM è aggiunto il seguente comma:  
 “24.1*bis* Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI1 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell’anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio.”.
- 1.7 Al comma 24.2, della deliberazione 6/2013/R/COM, dopo le parole “con cadenza semestrale”, sono aggiunte le seguenti parole: “, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 24.3.”.
- 1.8 Il comma 24.4, della deliberazione 6/2013/R/COM è sostituito dal seguente:  
 “24.4 I gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell’acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell’articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1.”.
- 1.9 Dopo il comma 24.4, della deliberazione 6/2013/R/COM sono aggiunti i seguenti commi:  
 “24.4*bis* I soggetti che effettuano la fatturazione di uno o più servizi di cui al precedente comma 24.1, ai fini di consentire il versamento degli importi di cui al comma 24.4 , comunicano al gestore del servizio idrico integrato, ovvero al gestore dell’acquedotto, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi.”.

“24.4<sup>ter</sup> La comunicazione di cui al precedente comma 24.4<sup>bis</sup> deve essere effettuata entro 30 giorni dall’emissione della fattura.”.

- 1.10 Al comma 24.9, della deliberazione 6/2013/R/com, dopo le parole “sono spesati a valere sul conto UII medesimo”, sono aggiunte le seguenti parole: “, previa approvazione dell’Autorità.”.

## **Articolo 2**

### *Aggiornamento della componente UII*

- 2.1 Dal 1 gennaio 2014 il valore della componente tariffaria UII, di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/COM, è pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Emilia Romagna, alla Regione Veneto, alla Regione Lombardia, all’ANCI e alla Cassa.
- 3.2 La deliberazione 6/2013/R/COM, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 3.3 Le disposizioni di cui al comma 4.5, della deliberazione 6/2013/R/COM possono essere modificate dall’Autorità qualora, nel periodo di efficacia delle medesime, intervenga una diversa indicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*